PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Tra

Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catania

E

CUAV " Il Primo Passo" dell'APS Centro FamigliE di Catania

L'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catania (di seguito denominato U.D.E.P.E.) di Catania (Codice fiscale n. 93213470870), nella persona della Dirigente D.ssa Maria Pia FONTANA nata a Acireale (CT), il [redacted] elettivamente domiciliata ai fini del presente Protocollo presso la sede legale dell'Ufficio, in Via Sant'Euplio n. 74 Catania

E

(CUAV) "Il Primo Passo dell'APS Centro FamigliE (Codice fiscale n. 93206800877) nella persona del Presidente e Rappresentante Legale, dott. Antonello Arculeo, nato a Catania il 27/02/1965, elettivamente domiciliata ai fini del presente Protocollo presso la sede legale in via G. Lavaggi 7, Catania

CONCORDANO

Che il recupero ed il reinserimento sociale delle persone che hanno commesso reati di natura violenta fisica e psicologica in ambito familiare passa anche attraverso lo sviluppo di consapevolezza rispetto ai propri comportamenti maltrattanti ed attraverso una graduale assunzione di responsabilità.

Premesso che i trattamenti per autori di violenza di genere sono ampiamente validati ed utilizzati in molti Paesi, nel rispetto delle Direttive e Raccomandazioni internazionali;

• Le Nazioni Unite hanno invitato gli Stati membri ad attuare attività di vigilanza e interventi di recupero finalizzati al contrasto, alla prevenzione e al contrasto degli atti di violenza, nonché ad avviare percorsi che garantiscano la protezione delle vittime, anche attraverso l'organizzazione di interventi e programmi volti a motivare gli autori della violenza e ad adottare comportamenti non violenti, sostenendo azioni volte a fare riconoscere la violenza in tutte le sue forme e ad assumersene la responsabilità.

•Il Consiglio d'Europa[2] ha definito gli Standard minimi di riferimento per i programmi di trattamento.

• Il Parlamento Europeo ha ribadito "la necessità di avviare percorsi di sostegno delle vittime di violenza e di predisporre interventi riabilitativi rivolti agli autori di violenza, con interventi che incidano sugli stereotipi relativi al ruolo subalterno della donna e alla cultura maschilista.

•La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma 1'11.5.2011 a Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, all'art. 16 prevede che le Parti adottino "le misure legislative necessarie per istituire o sostenere programmi rivolli agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti".

•Sia la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote del 2007), recepita in Italia nel 2012,….. che la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere evidenziano che i Centri per gli uomini autori di violenza devono sempre essere considerati come un soggetto istituzionale in una rete territoriale e devono collaborare "alla creazione e allo sviluppo di reti con tutti i servizi coinvolti" e raccomandano la condivisione delle informazioni fra i vari soggetti della rete;

• La Conferenza permanente Stato-Regioni con l'intesa in data 14 settembre 2022 (Repertorio atto n. 184/CSR) stabilisce che i programmi gestiti dai Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere (CUAV) "siano realizzali da equipe dedicate multidisciplinari e che i predetti Centri operino "in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali".

VISTI

- L'art.27 comma 3 della Costituzione, che recita *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";*
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 rubricata "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà."
- Il D.P.R. 230/2000, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:
 - all'art.1 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale*";*
 - all'art.27 che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa*";*
 - All'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale (ora UEPE) curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa,
 - all'art.118 che gli interventi del Servizio Sociale siano prioritariamente caratterizzati: a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo; b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;[...]; d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati

alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

- La Legge 24 novembre 1981, n. 689 rubricata "Modifiche al sistema penale", massimamente nella parte in cui introduce al capo III° le cd. Sanzioni sostitutive.
- L'art. 6 della Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Disposizioni in tema di Violenza domestica e di genere", cd Codice Rosso
- Il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 attuativo della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "Delega Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei processi giudiziari";
- l'Art. 15 della Legge 24/11/2023 n. 168 recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" ai sensi del quale "nei casi di cui all'art.165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che *accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale.*
- Vista l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. – Repertorio atti n.184/CSR del 14 settembre 2022;
- **Vista** La circolare del Ministero della Giustizia – legge 24 novembre 2023, n.168, recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica". Specifiche comunicazioni e compiti di accertamento affidati agli uffici di esecuzione penale esterna: prime indicazioni del 6 dicembre 2023;
- Visto il Decreto del 22 gennaio 2025 e le Linee guida, inserite al suo interno, del Ministero della Giustizia concernenti la "Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica;

CONSIDERATO

che l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia contribuisce a realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale nei confronti dei soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità,

che il CUAV "Il Primo Passo" promuove programmi di cambiamento rivolti a soggetti autori di violenza nelle relazioni affettive allo scopo di migliorare la sicurezza delle vittime ed incoraggiare lo sviluppo ed il consolidamento di atteggiamenti e comportamenti non-violenti,

che il presente protocollo avrà competenza sul Distretto della Corte D'Appello di Catania,

che lo svolgimento di azioni volte alla riduzione della violenza domestica e di genere può rappresentare un contributo:

- per il miglioramento della sicurezza delle donne, dei bambini e delle vittime di tali violenze in generale;
- per lo sviluppo di responsabilità del soggetto autore di violenza e per l'individuazione di strategie relazionali non violente, attraverso l'analisi dei fattori socioculturali, relazionali e individuali che sostengono i comportamenti di abuso e sopraffazione;
- per la diffusione di un atteggiamento culturale che rifiuti la violenza come metodo accettabile di risoluzione dei conflitti.

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Articolo 1

(Finalità e destinatari)

Tale Protocollo ha lo scopo di facilitare e regolare i rapporti tra UDEPE di Catania, l'ULEPE di Siracusa e CUAV "Il Primo Passo" in una prospettiva integrata di interventi trattamentali a favore di soggetti che abbiano commesso reati di genere di natura violenta, fisica o psicologica, nelle relazioni di intimità o familiari che si trovano nella condizione di cui all'art. 165 c. 5 del c.p.

Articolo 2

(I ruoli e compiti)

L'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catania e l'Ufficio Locale di Siracusa:

1. comunicare al condannato l'obbligo di attivare il programma di recupero con possibilità di intraprenderlo presso il CUAV "Il Primo Passo";
2. sono responsabili di accertare l'effettiva partecipazione del soggetto ai percorsi di recupero e di comunicare l'esito alle autorità competenti.
3. riferire al pubblico ministero, presso il Tribunale che ha emesso la sentenza, sia sull'andamento del programma di recupero che rispetto all'esito. Tale valutazione sarà condotta da un funzionario di servizio sociale incaricato, coadiuvato da un gruppo di lavoro interprofessionale, istituito con formale ordine di servizio n 29 del 20.12.2026 e sue modifiche ed integrazioni, emanati dalla Direzione dell'Udepe di Catania e l'ordine di servizio 12 del 16.7.2024 per l'ULEPE di Siracusa;
4. Monitorare la casella di posta elettronica certificata codicerosso.uepe.catania@giustiziacert.it **e** codicerosso.uepe.siracusa@giustiziacert.it dedicata alla ricezione e all'invio delle comunicazioni urgenti per i casi previsti dall'articolo 165, V comma, del codice penale in carico agli UEPE, con particolare riferimento alle *immediate comunicazioni* previste dal secondo comma dell'art.18 *bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al R.D. 28 maggio 1931, n. 601, così come modificato dalla legge n. 168 del 2023.

5. Il Funzionario di Servizio Sociale incaricato deve frequentemente confrontarsi con il CUAV "Il Primo Passo" che realizza il percorso trattamentale per condividere le informazioni necessarie al monitoraggio. Tale scambio di informazioni è regolato dal presente protocollo.

Il CUAV "Il Primo Passo":

1. svolge i propri interventi in una prima fase di valutazione dei soggetti attraverso un numero congruo di colloqui individuali nei quali si valutano la consapevolezza e l'assunzione di responsabilità, nonché eventuali condizioni che potrebbero impedire la partecipazione al programma (per esempio, uso attuale di sostanze senza il coinvolgimento dei Servizi territoriali SerD, disagio psichiatrico, comprensione ed espressione carente della lingua italiana, livello di aggressività elevato in sede di valutazione);
2. nel caso in cui l'equipe ritenga la persona idonea e motivata ad intraprendere un percorso riabilitativo, avvia la procedura per la sua definizione;
3. acquisisce il consenso/accettazione dall'interessato al percorso riabilitativo che, in caso di presa in carico dal CUAV "Il Primo Passo" e opportuna valutazione preventiva, gli operatori del Centro, appositamente identificati e formati, possano effettuare il contatto con la persona offesa, previa disponibilità della parte, tramite un contatto con il rappresentante processuale di quest'ultima, ove nominato, ovvero tramite i servizi che l'hanno in carico, esclusivamente allo scopo di comunicare adeguate informazioni sull'accesso dell'autore al percorso di recupero o al programma di prevenzione, nonché sul contenuto e i limiti del percorso ovvero del programma intrapreso, sull'eventuale interruzione anticipata degli stessi e sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei confronti della vittima; costituisce motivo di esclusione all'avvio del percorso trattamentale il rifiuto a consentire il contatto con la persona offesa, se richiesto;
4. l'equipe del CUAV "Il Primo Passo", nel caso in cui, dopo attenta valutazione, dovesse ritenere ai sensi dell'art. 1, non coinvolgibile nel percorso riabilitativo il soggetto in carico agli UEPE, comunicherà a questi ultimi la valutazione effettuata, indicando le motivazioni della scelta, al fine di darne comunicazione all'A.G.
5. l'equipe del CUAV "Il Primo Passo", tenendo conto dei dati e delle informazioni raccolte nella fase valutativa, definisce il Programma di recupero individualizzato, individuando la tipologia di intervento, gli obiettivi, la modalità di svolgimento, la durata del programma prevista, che consiste in un numero non inferiore a 60 ore distribuite su almeno 12 mesi, gli obblighi inerenti la partecipazione al percorso e le sue modalità. Acquisisce, altresì, l'accettazione degli obblighi derivanti dal rapporto con l'UEPE in merito alla presenza agli incontri e alla valutazione finale del percorso riabilitativo previsto dal Programma individualizzato;
6. l'equipe del CUAV "Il Primo Passo" si impegna a dare **tempestiva** comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'UEPE;
7. l'equipe del CUAV comunicherà alla Direzione dell'UEPE l'operatore che terrà i contatti con il gruppo di lavoro interprofessionale per assicurare il monitoraggio periodico del percorso di recupero intrapreso al fine di effettuare le necessarie valutazioni quali-quantitative dal soggetto in carico;

8. il programma di trattamento, che prevede una compartecipazione alle spese da parte dei destinatari, ordinariamente si struttura in un setting clinico psico-educativo di gruppo, con possibilità di attivare un programma riabilitativo psicoterapeutico individuale o di gruppo.

Articolo 3

(Modalità di collaborazione)

Nei casi di cui all'art. 165 c. 5 del Codice penale gli operatori UEPE e CUAV "Il Primo Passo" si incontreranno a cadenza quadrimestrale, salvo necessità condivise allo scopo di:

1. confrontarsi sull'incidenza e le caratteristiche del fenomeno e dei soggetti che hanno commesso reati di genere di natura violenta, fisica o psicologica, nelle relazioni di intimità o familiari in carico al UEPE ed al CUAV "Il Primo Passo";
2. condividere le informazioni necessarie affinché i soggetti in carico all'UEPE possano accedere ai programmi trattamentali CUAV "Il Primo Passo";
3. acquisire informazioni in ordine all'andamento della partecipazione al percorso di recupero della persona in sospensione condizionale della pena, in trattamento presso il CUAV.

Le comunicazioni via PEC avverranno dai seguenti indirizzi PEC

- Per il CUAV "Il Primo Passo": centrofamigliacatania@pec.it
- Per l'UDEPE Catania :codicerosso.uepe.catania@giustiziacert.it – prot.uepe.catania@giustiziacert.it
- Per l'ULEPE Siracusa:codicerosso.uepe.siracusa@giustiziacert.it – prot.uepe.siracusa@giustiziacert.it

Articolo 4

(Compiti specifici UEPE)

In particolare, l'UEPE si impegna a:

1. collaborare con il CUAV "Il Primo Passo" per sensibilizzare le persone di cui all'art.1;
2. informare l'utente della possibilità di essere preso in carico per l'esecuzione obbligatoria del programma dal CUAV "Il Primo Passo", fornendo ogni necessario supporto e dando le indicazioni per contattare il Centro;
3. richiedere l'autorizzazione a tali utenti a comunicare i propri dati sensibili e la documentazione giudiziaria del caso al CUAV" Il Primo Passo";
4. segnalare al CUAV "Il Primo Passo" (tramite PEC) i nominativi degli utenti che si trovino nelle condizioni di cui al citato art.165 c.5 c.p. per i quali è stato prescritto il percorso trattamentale CUAV "Il Primo Passo";
5. comunicare al CUAV "Il Primo Passo" il nominativo del Funzionario di servizio sociale incaricato di monitorare e valutare il percorso di recupero intrapreso dal soggetto in esecuzione di pena (tramite PEC o mail);

6. partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento dei soggetti nei percorsi trattamentali del CUAV, affrontando eventuali specifiche problematiche che potrebbero insorgere;
7. monitorare i flussi comunicativi sulla pec dedicata (codicerosso.uepe.catania@giustiziacert.it oppure codicerosso.uepe.siracusa@giustiziacert.it) attraverso operatori appositamente designati e comunicare immediatamente al Pubblico Ministero, tramite il predetto indirizzo di posta elettronica, eventuali violazioni ingiustificate segnalate dal CUAV degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero del condannato;
8. gestire in modo funzionale i flussi comunicativi interni al gruppo di lavoro multidisciplinare, assicurando la formazione specifica dei componenti dell'equipe;
9. espletare attraverso il gruppo di lavoro interprofessionale un'attività di valutazione dell'esito del percorso trattamentale compiuto comunicandone l'esito al Pubblico Ministero presso il Giudice che ha emesso la sentenza.

Articolo 5

(Compiti specifici CUAV "Il Primo Passo")

In particolare, il CUAV "Il Primo Passo" si impegna a:

1. svolgere i colloqui di valutazione iniziali finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive necessarie per lo svolgimento del percorso e per definire gli obiettivi individuali del programma, tenendo conto anche del tipo di reato e di violenza commessa e delle altre esigenze del caso concreto;
2. valutare l'utente in carico all'UEPE, non solo per le finalità di cui all'art.1, per la presa in carico e comunicare all'UEPE l'inserimento nel percorso di recupero o il rifiuto del percorso proposto o la mancata presentazione al CUAV del soggetto;
3. operare in modo integrato con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e con la rete dei servizi antiviolenza;
4. dare comunicazione dell'avvio del percorso all'UEPE; nel caso in cui tale avvio avvenga prima della sospensione condizionale della pena, per iniziativa autonoma dell'interessato, sarà cura del CUAV fornire ogni elemento di conoscenza utile sul trattamento pregresso all'ufficio UEPE competente, una volta che lo stesso sia formalmente demandato della presa in carico della persona interessata;
5. garantire che le equipe multidisciplinari che effettueranno la valutazione, la definizione del programma di recupero e l'erogazione delle attività siano composte da operatori adeguatamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell'intervento con autori;
6. definire percorsi di recupero strutturati, all'atto dell'ammissione del condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale; definire la tipologia e la durata più idonea dei percorsi, anche tenendo conto del tipo di violenza commessa e delle esigenze del caso concreto;
7. prendere in considerazione la richiesta di accesso al percorso riabilitativo solo nel caso in cui sia personalmente l'interessato ad avanzarla al C.U.A.V., anche congiuntamente al difensore;
8. predisporre il programma indicando gli obiettivi del percorso e gli strumenti operativi prescelti per il loro raggiungimento, che deve consentire di valutare la sua adeguatezza

rispetto alle indicazioni dell'autorità giudiziaria e la sua specifica idoneità in relazione alle complessive circostanze del fatto;

9. registrare le attività svolta nel percorso redigendo un verbale che viene inserito nel fascicolo personale del programma;
10. comunicare all'UEPE la documentazione dell'utente e i nominativi degli operatori CUAV "Il Primo Passo" incaricati del percorso trattamentale dell'utente (tramite PEC o mail);
11. rendersi disponibili a fornire aggiornamenti, anche per le vie brevi, sull'andamento dei percorsi trattamentali individuali quando se ne ravvisi l'opportunità;
12. fornire documentazione, su richiesta dell'UEPE competente, tramite PEC (prot.uepe.catania@giustiziacert.it oppure prot.uepe.siracusa@giustiziacert.it), riguardanti la frequenza e le eventuali assenze del soggetto in carico al CUAV, nonché altre informazioni quali-quantitative sull'andamento del percorso trattamentale;
13. informare con immediatezza (entro 24 ore, tramite PEC: codicerosso.uepe.catania@giustiziacert.it oppure codicerosso.uepe.siracusa@giustiziacert.it) l'UEPE competente di eventuali violazioni ingiustificate degli obblighi da parte dell'utente. Vengono definite come tali a titolo esemplificativo:
 - interruzione del percorso concordata o non concordata con gli operatori;
 - superamento delle assenze massime stabilite;
 - segnalazione dell'innalzamento del livello del rischio di recidiva.
14. valutare l'esito del percorso seguito nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22 gennaio 2025;
15. fornire (tramite PEC), al termine del percorso di riabilitazione, una relazione conclusiva attestante:
 - *Presenza*: data di inizio percorso e di fine (conclusione, interruzione o sospensione), numero assenze;
 - *Partecipazione*: modalità di interazione dell'uomo in gruppo con gli altri uomini e con gli operatori e qualità di risposta alle sollecitazioni degli operatori;
 - *Riconoscimento della violenza*: riconoscimento degli episodi di violenza e del disvalore;
 - *Assunzione di responsabilità*: livello di riconoscimento dell'impatto, delle conseguenze e del danno della violenza sulle vittime (donne e figli/e) e dei segnali di paura da loro manifestati.

Il CUAV si riserva la libera facoltà di sospendere o interrompere i percorsi con i soggetti per una delle seguenti motivazioni: comportamento inadeguato verso gli altri uomini inseriti nel programma o verso i conduttori del gruppo, utilizzo di alcol o sostanze durante il percorso, problematiche di salute mentale che impediscono un percorso sicuro per sé e per gli altri, mancato rispetto delle regole di partecipazione al percorso di gruppo sottoscritte dall'autore.

Articolo 6

(Condizioni, durata e diritto di recesso)

Il Protocollo ha la durata di tre anni ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione.

Sarà cura delle parti provvedere ad un eventuale aggiornamento in itinere qualora se ne ravvisi la necessità.

La valutazione dei contenuti della presente intesa avverrà in ogni caso in prossimità della scadenza dell'accordo per eventuali revisioni, fermo restando che ogni modifica dovrà essere concordata formalmente dalle parti.

Qualora una delle parti sottoscrittrici intenda procedere alla revoca dell'accordo questa è da comunicarsi con almeno novanta giorni di preavviso e tramite PEC. Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, adoperarsi congiuntamente per il reperimento di una soluzione alternativa presso altro servizio.

Sottoscritto da

La Dirigente dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catania

D.ssa Maria Pia FONTANA _____

Il Direttore dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Siracusa

D.ssa Gabriella PICCO _____

Il Presidente CUAV "Il Primo Passo"

Dott. Antonello Arculeo _____

A.P.S. Centro FamiglIE
Via G. Lavaggi, 7 - 95123 Catania
C.F.: 93206800877

Data 06.10.2026